

**INTESA TRA
REGIONE TOSCANA
ED
ANCI TOSCANA**

**PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI REGIONALI GESTITI DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE, AI SENSI DELL'ART 8 BIS DELLA LEGGE
REGIONALE N. 31/2005.**

Visto l'art. 1 del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni con Legge n. 248/2005 che prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Preso atto che l'art. 8 bis della L.R. Toscana n. 31 del 18 febbraio 2005, come modificata dalla L.R. Toscana n. 77 del 2009, prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi regionali, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Considerati i provvedimenti dell'Agenzia dell'Entrate che fissano ambiti di intervento, tipologia e modalità tecniche e operative per la trasmissione e il trattamento delle informazioni oggetto di segnalazione.

Ritenute le modalità tecniche e operative per la trasmissione e il trattamento delle informazioni segnalate dai Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi erariali in concreto applicabili anche ai fini della presente intesa.

Dato atto di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana, Anci Toscana e Upi Toscana per il Coordinamento del Sistema Tributario stipulato in data 4 febbraio 2008, particolarmente in merito alla costituzione del Comitato Tecnico Misto.

Richiamata l'intesa interistituzionale del 6 aprile 2009 fra la Giunta Regionale, Anci Toscana, Upi Toscana e Uncem Toscana per l'attuazione del coordinamento della finanza e del sistema tributario regionale e locale.

Considerato, inoltre, che, in data 20 aprile 2010, è stata sottoscritta la convenzione tra Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e Regione Toscana, per "la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Considerato che le Parti si impegnano a collaborare in vista dello sviluppo di sinergie e comportamenti collaborativi tra i Comuni toscani e la Regione, in nome del comune interesse al perseguimento di una più diffusa ed efficace attività di contrasto all'evasione fiscale.

Visto che nell'ambito delle suddette sinergie, trova collocazione la partecipazione all'accertamento dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate da parte dei Comuni toscani, con l'obiettivo, una volta a regime, di generare un positivo ritorno in termini di flussi finanziari, che gli enti potranno reinvestire sul territorio, al fine di sostenerne lo sviluppo socio-economico complessivo.

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Regione Toscana ed Anci Toscana concordano di operare al fine di innescare meccanismi virtuosi di collaborazione, condivisione e diffusione delle migliori pratiche orientate al contrasto dell'evasione nel territorio regionale, prefigurando quanto previsto all'art. 26 della legge delega n. 42/2009. In tale contesto di collaborazione saranno utilizzati tutti gli strumenti per il miglioramento dell'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e sanzionamento tributario, quali gestioni associate, interscambio di basi dati, collaborazione tra servizi tributari, e polizia municipale.

Articolo 2

La partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti citati in premessa, avviene secondo le condizioni definite nell'Allegato A alla presente intesa. L'adesione del singolo Ente avviene con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato B alla presente intesa. Anci Toscana provvede a diffondere tale strumento fra i Comuni toscani, e a raccoglierne le adesioni.



Articolo 3

Anci Toscana provvede a definire ed attuare, in accordo con la Regione Toscana e con l'Agenzia delle Entrate, percorsi formativi seminariali, volti a fornire ai Comuni gli strumenti e le conoscenze idonei ad ottimizzare la loro attività in materia di lotta all'evasione.

Articolo 4

Gli effetti della presente Intesa decorrono dalla data di sottoscrizione.

Firenze, 24 maggio 2010

Giunta regionale 
ANCI Toscana 

Allegati:

A – Condizioni per l'adesione all'attività di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. n. 31/2005

B – Adesione del Comune di _____ alla partecipazione all'attività di accertamento dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate

ALLEGATO A

CONDIZIONI PER L'ADESIONE ALL'ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI REGIONALI GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 8 BIS DELLA L.R. N. 31/2005

1 Finalità generali della collaborazione e potenzialità di sviluppo.

1.1 La Regione ed il Comune aderente, tenendo conto della distinzione dei rispettivi ruoli, competenze e poteri, intendono sviluppare progressivamente ogni utile sinergia ai fini del contrasto all'evasione fiscale.

1.2 A tal fine, il Comune aderente, già partecipante all'attività di accertamento dei tributi erariali ai sensi del D.L. 203/2005, convertito con modificazioni con L. 248/2005, prende parte all'attività di accertamento dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, in forza dell'adesione comunicata ad Anci Toscana mediante la sottoscrizione del modello B di cui all'intesa tra Regione Toscana ed Anci Toscana del _____.

2 Oggetto.

2.1 Il Comune aderente partecipa all'attività di accertamento dei tributi regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate di posizioni soggettive, in relazione alle quali sono rilevati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti di evasione dei suddetti tributi regionali.

2.2 La Regione Toscana riconosce al Comune aderente una quota percentuale delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per i tributi regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, nella misura stabilita dall'articolo 8-bis della L.R. 31/2005.

3 Segnalazioni. Loro trattamento e sicurezza.

3.1 Le segnalazioni di cui al precedente articolo 2 sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite sistema S.I.A.T.E.L., secondo le specifiche tecniche da essa definite e le eventuali ulteriori future disposizioni aventi il medesimo fine.

3.2 La sicurezza della trasmissione dei dati è garantita dallo stesso sistema telematico S.I.A.T.E.L.

3.3 I dati e le notizie sono raccolti, utilizzati e predisposti ai fini della segnalazione e trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza fissati nella medesima normativa.

3.4 Per ogni altro aspetto inerente le segnalazioni e il trattamento delle stesse si rimanda a quanto ulteriormente stabilito e specificato nella Convenzione avente ad oggetto "la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" sottoscritta in data 20 aprile 2010 tra Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate e Regione Toscana, nonché nell'accordo attuativo di cui all'art. 16 della Convenzione medesima. Resta ferma la disciplina recata dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che fissa

ambiti di intervento, tipologia e modalità tecniche e operative per la trasmissione e il trattamento delle informazioni oggetto di segnalazione.

4 Ulteriori specificazioni.

4.1 Il riversamento al Comune aderente delle somme relative ad Irap e Addizionale regionale all'Irpef, e ad altri eventuali tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, riscosse a titolo definitivo a seguito di segnalazioni qualificate, sarà effettuato dalla Regione Toscana con cadenza semestrale, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate.

4.2 Le modalità di effettuazione dei suddetti riversamenti saranno definite successivamente all'accordo attuativo di cui al precedente articolo 3 comma 4.

5 Efficacia

5.1 Il riversamento di cui al punto 4.1 è riconosciuto per le segnalazioni effettuate dal Comune aderente successivamente alla data di adesione.

ALLEGATO B

Ad Anci Toscana

ADESIONE DEL COMUNE DI _____
ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
REGIONALI GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In conformità alle "Condizioni per l'adesione alla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate", ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. n. 31/2005, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. ____ del _____, in base all'Intesa tra Regione Toscana ed Anci Toscana sottoscritta in data _____.

Il Comune diC.F..... con sede.....
in.....legalmente rappresentato da.....
.....nella sua qualità di.....

DICHIARA

di partecipare all'attività di accertamento dei tributi della Regione Toscana gestiti dall'Agenzia delle Entrate con le modalità, procedure e forme definite dalle summenzionate "Condizioni per l'adesione" e negli atti in essa richiamati.

A tal fine si impegna a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, qualora siano rilevati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti di evasione di tributi regionali gestiti dalla summenzionata Agenzia, segnalazioni qualificate di tali posizioni soggettive (ex art 1 del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazione in Legge n. 248/2005). A fronte di tali segnalazioni Regione Toscana riconoscerà una quota percentuale delle somme riscosse a titolo definitivo per i tributi regionali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, nella misura stabilita dall'articolo 8-bis della L.R. 31/2005.

Data, _____